



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CONTADINI
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI**

(Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2020)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.

E' sottoposta al presente regolamento la vendita diretta effettuata sulla medesima area pubblica o privata a uso pubblico contemporaneamente da parte di due o più produttori.

Art. 2 - Finalità dei mercati dei produttori agricoli

L'Amministrazione Comunale, definendo le regole per l'istituzione dei mercati dei produttori (su area pubblica e su area privata) si propone di:

- a) Regolamentare e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
- c) garantire al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti assicurando, attraverso il supporto delle associazioni di categoria, qualità e freschezza;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia e della regione attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali;
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 - Pianificazione dei mercati dei produttori agricoli

1. L'Amministrazione Comunale svolge una funzione generale di pianificazione dei mercati e quindi anche dei mercati "contadini".
2. Il Comune, pertanto, istituisce i mercati per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli in area pubblica.
3. La Giunta Comunale può redigere con valore triennale il piano dei mercati dei produttori agricoli in relazione ai criteri di compatibilità con la rete commerciale e di omogeneità della distribuzione degli stessi in città.

Art. 4 – Gestione dei mercati

I mercati di cui al presente Regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune, oppure affidati in gestione ad Associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite apposita convenzione.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228.
3. Le imprese devono avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
4. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:
 - a) sede dell'azienda in provincia di Vicenza;
 - b) azienda che propone in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
 - c) data della domanda di partecipazione.
5. In ragione della stagionalità potrà essere prevista la presenza alternata dei singoli operatori.

Art. 6 - Prodotti agricoli in vendita

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire prioritariamente dalla provincia di Vicenza;
- provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale regionale, nel rispetto del limite della

prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile e ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e successive modifiche;

- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Contadino è soggetta alle limitazioni - diversificate - secondo le strutture utilizzate;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto;
- in caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

La vendita di fiori e piante è autorizzata per prodotti provenienti da aziende agricole.

L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

Art. 7 - Vendita e altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli.

Art. 8 - Modalità di vendita

Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando, preferibilmente, banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui ai precedenti punti devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto indicato dall'Azienda ULSS 8 Berica, titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.

Gli operatori devono adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 05/08/1981 n. 441 e successive modificazioni.

Art. 9 - Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 10 - Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:

- esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;

- osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- aderire ad iniziative di promozione del Mercato;
- utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non inquinanti;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
- lasciare pulito lo spazio occupato;
- provvedere al pagamento dei costi per l'occupazione dell'area pubblica;
- siglare apposito accordo con l'Azienda Aim-Valore Ambiente per la pulizia dell'area, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti;
- pagare l'eventuale consumo di energia elettrica ad Aim Valore-Città.

Art. 11 - Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.

Art. 12 - Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell'arco di un anno, comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato e/o revoca delle autorizzazioni.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato, fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 13 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche; il procedimento sanzionatorio è previsto e regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 507/1999).
